

## **Rimborsabile l'Iva nel caso di cessioni 'on line'**

L'Agenzia delle entrate, con **interpello n. 205/E/2022**, in risposta a specifico quesito, chiarisce che l'articolo 14-*bis* della Direttiva Iva stabilisce che nelle cessioni facilitate da un'interfaccia elettronica, il soggetto che gestisce la piattaforma che facilita l'operazione di vendita è considerato il debitore dell'Iva nei confronti dell'Erario.

Ne consegue che nella disciplina del rimborso Iva, tra le operazioni attive da tenere in considerazione rientrano anche quelle esenti da imposta (normalmente escluse), qualora diano diritto a detrazione e quindi devono pertanto computarsi anche le operazioni legate alla finzione giuridica voluta dal legislatore tra fornitore e facilitatore delle cessioni ai consumatori finali tramite l'uso di una interfaccia elettronica.

### **Excursus normativo**

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 15 giugno 2021 del D.Lgs. 83/2021, il Legislatore ha introdotto il pacchetto di norme attuativo del cosiddetto "VAT E-commerce Package", la nuova disciplina Iva in tema di e-commerce entrata in vigore lo scorso 1° luglio 2021.

Come si è avuto modo di dire in una precedente informativa mensile nel mese di luglio 2021, obiettivo della disposizione è adeguare e modernizzare l'intero impianto normativo europeo in ambito Iva con riferimento al fenomeno delle vendite on line, anche nell'intento di ridurre il cosiddetto "VAT Gap" ovvero il divario tra l'Iva da riscuotere e quella effettivamente riscossa.

In particolare con il nuovo articolo 2-*bis* del Decreto Iva viene introdotta la nuova fattispecie oggettiva costituita dalle "cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche", con la quale vengono integrate le tipologie di operazioni rilevanti ai fini Iva che costituiscono "cessioni di beni" ai fini del tributo.

Si tratta, nello specifico, di una particolare tipologia di cessione di beni caratterizzata dal fatto che la stessa si perfeziona mediante l'intervento di una "interfaccia elettronica".

Tale nuova disposizione introduce quindi una presunzione assoluta per cui, quando la vendita è facilitata da un soggetto passivo tramite un'interfaccia elettronica (detta anche "marketplace"), la stessa si considera effettuata da tale soggetto al consumatore finale (ad esempio, se la società Alfa vende a Caio tramite l'interfaccia gestita dalla società Delta, la norma presuppone ai fini Iva che Alfa abbia venduto a Delta e quest'ultimo, agendo come cessionario-rivenditore, a sua volta abbia ceduto a Caio).

Attraverso numerose modifiche ad altri articoli del Decreto Iva vengono introdotte correlate disposizioni riguardanti il momento di effettuazione, la territorialità, il regime Iva, la detrazione e la tenuta dalla documentazione.

### **Soggetti interessati e caratteristiche dell'operazione**

In virtù di una "finzione giuridica" i soggetti passivi che gestiscono l'interfaccia elettronica (mercato virtuale o "marketplace", piattaforma, portale o mezzi analoghi) assumono la doppia veste dell'acquirente e del rivenditore, come se si generassero ai fini Iva due distinte operazioni:

1. una transazione B2B (*business to business*) tra l'effettivo fornitore del bene e il soggetto che gestisce l'interfaccia elettronica;
2. una transazione B2C (*business to consumer*) tra il soggetto che gestisce l'interfaccia elettronica e il cliente finale.



Con l'intento di evitare che l'effettivo fornitore del bene possa non versare l'imposta nell'operazione di vendita effettuata nei confronti del soggetto che gestisce l'interfaccia (prima operazione), il legislatore ha previsto nel nuovo articolo 10, comma 3, Decreto Iva un regime di esenzione che tuttavia prevede il diritto alla detrazione come sancito dalla lettera d-bis), comma 2 dell'articolo 19, D.P.R. 633/1972.

### **Operazioni interessate ed escluse**

La finzione come sopra rappresentata si applica esclusivamente alle seguenti operazioni:

- vendite intracomunitarie di beni e vendite interne a non soggetti passivi da parte di soggetti passivi *extra* UE;
- vendite a distanza di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, indipendentemente se il fornitore sottostante sia un soggetto passivo UE o *extra* UE.

Restano pertanto escluse dalla richiamata finzione:

- le vendite a distanza di beni importati in spedizione di valore intrinseco superiore a 150 euro;
- le vendite di beni nell'ambito della UE (siano vendite a distanza che vendite interne) effettuate da soggetti passivi stabiliti uno Stato membro dell'Unione Europea;
- le vendite di beni dove il destinatario finale non sia un privato consumatore.

### **Momento impositivo**

Con riferimento al momento di effettuazione dell'operazione, il nuovo comma 7 dell'articolo 6, Decreto Iva prevede che entrambe le operazioni di cessioni si considerano effettuate al momento dell'accettazione del pagamento, a nulla rilevando la consegna del bene o l'emissione della fattura.

### **Conservazione della documentazione**

Sotto il profilo della conservazione della documentazione il nuovo comma 4 inserito nell'articolo 39, Decreto Iva prevede che i soggetti passivi che facilitano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o di committenti non soggetti passivi d'imposta tramite l'uso di una "*interfaccia elettronica*" conservano per un periodo di 10 anni, a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata, la documentazione di cui all'articolo 54-*quater* del Regolamento di esecuzione (UE) 282/2011, relativa a tali cessioni o prestazioni e che la documentazione è fornita per via elettronica, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria e alle autorità fiscali degli Stati membri dell'Unione Europea nei quali le operazioni si considerano effettuate.

### **Ultime novità in tema di rimborso Iva**

Come detto in precedenza con la risposta a interpello n. 205 del 21 aprile scorso l'Agenzia delle entrate ha affermato che le cessioni curate da una stabile organizzazione italiana di un soggetto *extra* UE, la quale acquista beni in Italia e li cede a consumatori ivi residenti o ubicati nel territorio comunitario, non rientrano nel perimetro della nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 83/2021 con l'articolo 2-*bis*, comma 1 del Decreto Iva secondo cui le "*cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche*" si considerano effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi. In pratica il soggetto passivo si considera cessionario e rivenditore di detti beni.

Tuttavia le modifiche normative che hanno portato all'introduzione dell'articolo 2-*bis* non sono state accompagnate da una similare modifica degli articoli 30 e 38-*bis*, D.P.R. 633/1972, ne consegue per il contribuente la possibilità di chiedere, tra l'altro, il rimborso dell'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva, se superiore a 2.582,28 euro, quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, commi 5, 6 e 7, nonché a norma dell'articolo 17-*ter*. Tra le operazioni attive da tenere in considerazione rientrano anche quelle esenti da imposta (normalmente escluse), qualora diano diritto a detrazione. Devono, pertanto, computarsi anche le operazioni legate alla suddetta finzione giuridica tra fornitore e facilitatore delle cessioni ai consumatori finali tramite l'uso di una interfaccia elettronica.